

(N. 1841-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE BOSIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1957 (V. Stampato n. 2487)

d'iniziativa dei deputati CHIARAMELLO, PELLA, CHIAROLANZA, VILLABRUNA, MICELI, DE MARIA, ALESSANDRINI, MARTINELLI, BERZANTI, PIERACCINI, VICENTINI, RONZA, DI GIACOMO, FALETRA, BARTOLE, MERIZZI, MACRELLI, FERRARI Pietro, BARDANZELLU, RUBINACCI, LONGONI, FERRARIS Emanuele e GIANQUINTO.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 GENNAIO 1957

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1958

Restituzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia 59,
ai Consigli nazionali professionali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, ha soppresso le organizzazioni sindacali fasciste e disposto la liquidazione dei rispettivi patrimoni sottoponendoli alla vigilanza e al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Fra le organizzazioni sindacali soppresse vi era anche la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, i cui beni, come quelli delle altre associazioni sindacali, soddisfatte le ragioni dei creditori, devono essere devoluti all'ente che dimostrerà di avere la legale rappresentanza della categoria corrispondente a quella tutelata dall'associazione disciolta, o all'ente al quale per legge siano trasferite le funzioni già spettanti all'associazione stessa.

La Confederazione fascista dei professionisti ed artisti era proprietaria dello stabile sito in Roma, via Sicilia 59, che il disegno di legge n. 1841, d'iniziativa degli onorevoli Chiaramello, Pella ed altri, propone venga devoluto in proprietà ai Consigli nazionali degli avvocati e dei procuratori, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ragionieri, geometri, periti industriali, dottori-agronomi, chimici, attuari, medici, veterinari, farmacisti ed ostetriche, succeduti alla menzionata ex Confederazione in base ai decreti legislativi luogotenenziali 23 novembre 1944 n. 382, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

Gli onorevoli proponenti rilevano che tale devoluzione appare legittima, perchè questi Consigli nazionali hanno piena capacità giuridica e rappresentativa, svolgono funzioni disciplinari e di attività professionale loro attribuite dai menzionati decreti e dai provvedimenti legislativi successivi (decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, leggi 3 agosto 1949, n. 577, e 13 giugno 1952, n. 794), sebbene non abbiano più la natura di organi sindacali con compiti di rappresentanza propri di tali Associazioni.

Infatti anche se questi Enti, per le vigenti norme costituzionali, non hanno il compito affidato ai sindacati della formazione dei contratti collettivi di lavoro, non esistendo nel caso di specie associazioni contrapposte, pur tuttavia, svolgono nell'ambito dei rispettivi Con-

sigli e Ordini la rappresentanza delle categorie professionali con piena capacità giuridica.

Il disegno di legge sottoposto all'esame in sede deliberante della terza Commissione legislativa della Camera dei deputati, venne approvato con qualche modifica formale, ma anche con un emendamento sostanziale, diretto a sostituire la elencazione nominativa dei Consigli e Ordini, con la generica indicazione dei « consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti ».

L'emendamento venne fatto per l'eventualità che l'inquadramento degli Ordini professionali potesse in futuro variare. Venne infine eliminato l'articolo 3, che prevedeva la disciplina dell'amministrazione dello stabile.

* * *

Il motivo principale sul quale si basa il disegno di legge appare giusto e legittimo. È opportuno che questi beni delle Associazioni ex fasciste, tuttora in gestione provvisoria, trovino una definitiva sistemazione nell'interesse delle categorie che hanno diritto di disporre, nonchè l'obbligo di amministrarlo e potenziarlo.

È necessario però che la devoluzione ai nuovi Enti sia fatta con l'osservanza della legge di soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, nel senso che sia assicurato il passaggio dell'immobile a favore di tutte le Associazioni che comprovino di avere la legale rappresentanza e tutela delle categorie già appartenenti alla disciolta Confederazione.

Se è indubitato che i Consigli degli Ordini sopra accennati, pur essendo la loro natura giuridica sostanzialmente diversa, sono subentrati nella rappresentanza e nelle funzioni della ex Confederazione fascista, è altrettanto pacifico che oltre a questi Ordini appartenevano alla Confederazione, tra le altre, anche le categorie degli Artisti, degli Autori, Giornalisti, Inventori, Registi, Periti, esperti Pittori, le quali hanno conservato la struttura strettamente sindacale e non sono ancora disciplinate da un proprio ordinamento legislativo.

Queste Associazioni, in base al citato disposto di legge, hanno diritto di divenire proprietarie dell'immobile di cui è parola, sebbene non possano ottenere oggi la devoluzione, non es-

sendo giuridicamente riconosciute. È risaputo infatti, che le organizzazioni sindacali sono attualmente associazioni di fatto, e tali rimarranno fino a quando non sarà attuata la norma di cui all'articolo 39 della Costituzione.

Questo stato di fatto non può ritardare la sistemazione giuridica nei confronti degli Enti legalmente riconosciuti; d'altro canto questa non deve compromettere in alcun modo i diritti di chi abbia titolo alla futura devoluzione del bene oggetto del disegno di legge. Tali aventi diritto sono le categorie che facevano parte della disciolta Confederazione e che non hanno ancora avuto giuridico riconoscimento.

All'uopo il vostro relatore aveva proposto all'onorevole 10^a Commissione il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 1: « Alle Associazioni degli artisti e professionisti sindacali già facenti parte della disciolta confederazione fascista degli artisti e professionisti, sarà devoluto lo stabile in comproprietà con i Consigli nazionali degli Ordini professionali di cui all'articolo 1, non appena tali Associazioni o categorie saranno giuridicamente riconosciute ».

In tale modo i diritti derivanti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sarebbero stati espressamente riservati nei confronti delle Associazioni che a suo tempo avessero ottenuto il riconoscimento giuridico.

La Vostra Commissione legislativa lavoro e previdenza sociale ha ritenuto che non sia strettamente necessario apportare al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati tale emendamento, giacchè dalla disposizione generica di devoluzione dello stabile ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali legalmente costituiti non si devono intendere escluse le organizzazioni sindacali già facenti parte della ex Confederazione fascista, ancora non riconosciute giuridicamente, le quali, d'altro canto, nonostante l'emanda legge, conservano integro il diritto di devoluzione loro spettante per la legge 23 novembre 1944, n. 369, per l'epoca in cui si verificherà la condizione posta dalla citata legge.

L'approvazione dell'articolo 1, nei termini formulati, lascia, in effetti, impregiudicato il diritto di devoluzione derivante alle Associa-

zioni sindacali menzionate, per cui si ritiene di non insistere nell'emendamento proposto.

Il relatore aveva suggerito l'opportunità di apportare due ulteriori emendamenti di forma: sostituire il sostantivo « palazzo » nel titolo del disegno di legge e agli articoli 1 e 2, con la parola « stabile »; modificare l'ultimo periodo dell'articolo 2, dopo le parole « di un loro delegato » con la seguente frase « cui è affidata l'amministrazione dello stabile nonchè la gestione del relativo patrimonio ».

Il termine « palazzo », infatti, non è proprio del linguaggio giuridico; il parlare della « tutela degli interessi delle categorie professionali », data l'ampiezza della frase, poteva ingenerare confusione con la sfera di competenza e con le funzioni riservate ai Consigli dei vari Ordini.

La 10^a Commissione permanente ha riconosciuto esatti i rilievi, ma ha ritenuto di superarli, sempre per timore che una modifica del testo del disegno di legge, rendendo necessario il rinvio all'altro ramo del Parlamento, potesse importare la decadenza dello stesso.

D'altro canto si è osservato che la frase « tutela degli interessi », non può che riguardare gli interessi patrimoniali inerenti all'amministrazione e gestione dello stabile, affidato al Comitato che viene istituito con questo articolo.

Il relatore, infine, era del parere di ripristinare l'articolo 3 del disegno di legge, come presentato dagli onorevoli proponenti, che prescriveva la predisposizione di un regolamento per l'amministrazione dell'edificio.

Anche questa norma, riconosciuta opportuna dalla 10^a Commissione, non si è ritenuto di includerla nel disegno di legge per le ragioni di opportunità soprarilevate, e perchè si è osservato che alla predisposizione di questo regolamento amministrativo dovranno provvedere i vari Consigli degli Ordini, in considerazione che la gestione deve essere condotta con il massimo scrupolo soprattutto pel fatto che in futuro, agli attuali Consigli degli Ordini verranno ad aggiungersi le Associazioni sindacali aventi diritto alla devoluzione non appena potranno ottenere il riconoscimento giuridico previsto dalla Costituzione.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il relatore, nel mentre raccomanda al Senato l'approvazione del disegno di legge in base alle considerazioni sopra esposte, ritiene di sottolineare che il provvedimento oltre che fondato in diritto, si palesa opportuno e giusto, giacchè coloro cui ritornano i beni sono gli Or-

dini che furono assorbiti dai Sindacati e quindi il patrimonio di questi trova sua radice nel patrimonio dei precedenti Ordini.

DE BOSIO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il palazzo sito in Roma, in Via Sicilia 59, già appartenente alla disciolta Confederazione dei professionisti e degli artisti, è devoluto in proprietà ai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali legalmente costituiti.

Art. 2.

È istituito un Comitato dei suddetti Consigli nazionali composto dai presidenti dei Consigli nazionali stessi o di un loro delegato, cui è devoluta l'amministrazione del palazzo, nonchè la tutela degli interessi delle categorie professionali.